



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181
E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it - Cod.Fisc. 90055060447
Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP - sito web: www.iscmontalcini.edu.it

Porto Sant'Elpidio, data del protocollo

Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
dell'ISC "R. L. Montalcini" P.S.E.

Oggetto: novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

Il D.L. di cui all'oggetto, stante il ruolo fondamentale rivestito dalle scuole nella gestione dell'emergenza pandemica in corso e l'importanza di garantire la didattica in presenza, ha introdotto alcune disposizioni relative a:

- Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza (art. 19, commi 1 e 2);
- Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30, comma 1);
- Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi alla popolazione scolastica delle scuole primarie (art. 30, comma 2).

1. Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza

Sono state stanziare risorse ministeriali per consentire la fornitura, alle Istituzioni scolastiche statali di mascherine di tipo FFP2, a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

2. Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza.

Le nuove funzionalità di verifica automatizzata, che saranno quanto prima messe a disposizione dall'app "Verifica C-19" permetteranno alle Istituzioni scolastiche di controllare - mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica - il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l'applicazione del regime di auto-sorveglianza. Tali condizioni sono individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, nell'assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricevuto la dose booster; -
- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire agli alunni di:

- a)** continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la didattica digitale integrata;
- b)** essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Si precisa che la verifica dei requisiti richiesti dovrà essere espletata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.Lgs. n. 196/2003), con conseguente adozione delle apposite misure di seguito rappresentate:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza/essere riammessi in classe;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 14 del GDPR;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

3. Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per le scuole primarie.

Al fine di assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, prevista dall'art. 5 del D.L. 1/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. I test, eseguibili sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere effettuati gratuitamente presso le farmacie o presso le strutture sanitarie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi (l'elenco delle strutture sanitarie da ultimo indicate è rinvenibile al seguente link: <https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenzacovid-19/cscovid19-contratti/14658>).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Vinventiis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39